

Corso di formazione e aggiornamento per gestori della crisi da sovraindebitamento

Automatic stay e procedure esecutive individuali nel sovraindebitamento (CCII)

Avv. Francesca Monica Cocco

20 ottobre 2022

«L'anticipazione delle misure protettive»

La composizione della crisi da sovraindebitamento soffre di una sorta di disparità di trattamento rispetto alle procedure concorsuali maggiori, laddove è possibile **anticipare l'ombrello protettivo depositando la domanda** di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, **riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi** (art. 44 CCII),

- con conseguente **impossibilità, per i creditori, di acquisire diritti di prelazione** con efficacia rispetto ai creditori concorrenti e
- **con conseguente inefficacia**, rispetto ai creditori anteriori, **delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti** alla pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese (art. 46, comma 5, CCII).

(pensiamo al vecchio disposto degli artt. 161, comma 6, l. fall. domanda di concordato in bianco e art. 168 l. fall.)

«L'anticipazione delle misure protettive»

Diversamente, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, **non è possibile anticipare l'ombrello protettivo** ad un momento antecedente rispetto al concreto deposito della proposta e del piano (sia per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, sia per il concordato minore).

Nel caso della ristrutturazione dei debiti del consumatore, solo con il deposito della domanda giudiziale completa, ovvero con allegata proposta e piano (art. 67 CCII), è possibile richiedere ed eventualmente ottenere la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata in corso e il **divieto** per i creditori di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore (art. 70, comma 4, CCII).

Non manca, tuttavia, qualche interprete che, per effetto del generico rinvio al titolo III (strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza) da parte dell'art. 65, comma 2, ritiene che gli artt. 44 e 46 CCII (deposito con riserva ed effetti) siano applicabili anche al sovraindebitamento.

«L'assenza di automatic stay nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore non c'è automatic stay, ovvero il blocco automatico delle azioni esecutive e cautelari per effetto del solo deposito della domanda di omologa.

Pertanto, il debitore che intende accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha **l'onere**, con la domanda di omologa di effettuare **apposita istanza ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII**, affinché il Giudice:

- disponga la **sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata in corso che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano; e/o
- disponga il **divieto** di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore
- disponga **misure idonee** a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

«L'assenza di automatic stay nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Dalla lettera dell'art. 70, comma 4, CCII, la concessione delle misure **non è dovuta** a fronte dell'istanza, ma è soggetta alla **discrezionalità del Giudice** (si noti il verbo «*può*»), il quale valuta gli eventuali **pregiudizi sulla fattibilità del piano e l'idoneità delle misure richieste alla conservazione dell'integrità del patrimonio** del debitore, in favore dei creditori.

La concessione delle misure protettive, su istanza del debitore, avviene con il decreto di ammissione della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'art. 70, comma 1, CCII.

Le misure protettive **possono essere revocate** su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di compimento di atti in frode da parte del debitore (art. 70, comma 5, CCII).

Il Giudice, salvo che l'istanza di revoca delle misure protettive non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte, e provvede con decreto.

«Le procedure esecutive in corso nella ristrutturazione dei debiti del consumatore»

Oltre alla richiesta del generico divieto delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, è utile, nel caso di procedimenti di esecuzione forzata in corso già alla data del deposito della domanda di omologa del piano di ristrutturazione, che nell'istanza ai sensi dell'art. 70, comma 4, **vengano elencati e precisati i procedimenti di esecuzione forzata in corso** (Tribunale e numeri di R.G.), in modo tale che siano trasfusi nel provvedimento di concessione delle misure.

Ciò in quanto, il legale che assiste il debitore, dovrà necessariamente depositare, in seno ai procedimenti di esecuzione forzata in corso, **apposita Istanza di sospensione con allegato il provvedimento di concessione delle misure emesse dal Giudice del sovraindebitamento.**

In tale caso, ricorrono i presupposti ex art. 623 c.p.c., in base al quale l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell'esecuzione, *“salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge”* ovvero, in questo caso, dall'art. 70, comma 4, CCII.

«L'assenza di automatic stay nel concordato minore»

Anche nel concordato minore, non c'è automatic stay, ovvero il blocco automatico delle azioni esecutive e cautelari per effetto del solo deposito della domanda di omologa.

Su apposita istanza del debitore, con il decreto di apertura della procedura di concordato minore, il Giudice **dispone** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, **non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali**, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (art. 78, comma 2, lett. d), CCII).

- Si noti che manca il verbo «può» e mancano i riferimenti - che abbiamo visto per il consumatore - per l'esercizio della discrezionalità da parte del Giudice nella concessione delle misure protettive (pregiudizio della fattibilità del piano, conservazione dell'integrità del patrimonio).
- Si noti, altresì, che nel concordato minore non è prevista la possibilità, da parte dei creditori (o d'ufficio) di depositare istanza di revoca delle misure protettive nel caso di compimento di atti in frode da parte del debitore

Salva l'applicazione per analogia delle norme relative al consumatore.

«Le procedure esecutive in corso nel concordato minore»

È utile, nel caso di procedimenti di esecuzione forzata in corso già alla data del deposito della domanda di omologa del concordato minore, che nell'istanza ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d), CCII, **vengano elencati e precisati i procedimenti di esecuzione forzata in corso** (Tribunale e numeri di R.G.), in modo tale che siano trasfusi nel provvedimento di concessione delle misure.

Ciò in quanto, il legale che assiste il debitore, dovrà necessariamente depositare, in seno ai procedimenti di esecuzione forzata in corso, **apposita Istanza di sospensione con allegato il provvedimento di concessione delle misure emesse dal Giudice del sovraindebitamento.**

In tale caso, ricorrono i presupposti ex art. 623 c.p.c., in base al quale l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell'esecuzione, *“salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge”* ovvero, in questo caso, dall'art. 70, comma 4, CCII.

«L'automatic stay nella liquidazione controllata»

L'art. 270, comma 5, CCII richiama l'applicabilità degli artt. 150 e 151 CCII alla liquidazione controllata:

- l'art. 151 CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore
- l'art. 150 CCII stabilisce che, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, **nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare**, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, **può essere iniziata o proseguita** sui beni compresi nella procedura.

Nel CCCII, in materia di sovraindebitamento, questo è l'unico caso di automatic stay, ovvero del blocco automatico delle azioni per intervenuta apertura della procedura di liquidazione, senza necessità di istanza ad hoc (come invece è richiesto per il concordato minore e per la ristrutturazione dei debiti del consumatore).

«Le procedure esecutive in corso nella liquidazione controllata»

È utile, nel caso di procedimenti di esecuzione forzata in corso già alla data del deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata, che nella domanda ex art. 269 CCII, **vengano elencati e precisati i procedimenti di esecuzione forzata in corso** (Tribunale e numeri di R.G.), in modo tale che siano trasfusi nel provvedimento di concessione delle misure.

Ciò in quanto, il legale che assiste il debitore, dovrà necessariamente depositare, in seno ai procedimenti di esecuzione forzata in corso, **apposita Istanza di sospensione con allegato il provvedimento di concessione delle misure emesse dal Giudice del sovraindebitamento.**

In tale caso, ricorrono i presupposti ex art. 623 c.p.c., in base al quale l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell'esecuzione, *“salvo che la sospensione non sia disposta dalla legge”* ovvero, in questo caso, dall'art. 70, comma 4, CCII.

«SCHEMA RIEPILOGATIVO delle MISURE PROTETTIVE nel SOVRAINDEBITAMENTO ex CCII»

Ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- Necessità per il debitore di inserire, nella domanda di accesso, istanza ex art. 70, comma 4, CCII (no automatic stay)
- Discrezionalità del Giudice sulla concessione
- Facoltà di chiederne la revoca da parte dei creditori per atti in frode (o d'ufficio)

Concordato minore:

- Necessità per il debitore di inserire, nella domanda di accesso, istanza ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII (no automatic stay)
- Nessuna discrezionalità del Giudice sulla concessione
- Nessuna facoltà di chiederne la revoca da parte dei creditori per atti in frode (o d'ufficio)

Liquidazione controllata:

- Automatic stay vero e proprio (no istanza)

«SCHEMA RIEPILOGATIVO delle MISURE PROTETTIVE nel SOVRAINDEBITAMENTO ex L. n. 3/2012»

Nota bene:

Nella L. n. 3/2012, l'automatic stay era previsto:

- nella liquidazione dei beni ex art. 14 quinquies, comma 2, lett. b)
- nell'accordo con i creditori ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. a)

Diversamente, nel piano del consumatore, occorre presentare apposita istanza ed il Giudice aveva discrezionalità nella concessione delle misure, in ragione del pregiudizio della fattibilità del piano.



O.D.C.E.C.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Cremona



ODCEC
CONSIGLIO
DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



M I F V I O
MILANO
INTELLIGENTI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
ORDINE DEI



Circolo Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Ordine dei Dottori Commercialisti

Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Siracusa



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO



OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
ADR CRISI E IMPRESA

Grazie per l'attenzione.

Avv. Francesca Monica Cocco
www.coccostudiolegale.it